

237.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 4 – Normativa concernente il controllo dei prezzi dei farmaci) .....	7
Missioni vevoli nella seduta del 10 dicembre 2002 .....	3	(Sezione 5 – Ipotesi avanzata da un ricercatore dell'università di Padova sull'origine della BSE) .....	8
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3	(Sezione 6 – Procedura di liquidazione della cooperativa edilizia Gardenia) .....	8
Nomine ministeriali (Comunicazioni) .....	4		
Atti di controllo e di indirizzo .....	4		
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	4	<b>Disegno di legge (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 2122-bis-B</b> .....	10
<b>Interpellanza ed interrogazioni</b> .....	5	(Sezione 1 – Questione pregiudiziale) .....	10
(Sezione 1 – Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche) .....	5	(Sezione 2 – Emendamenti dichiarati inammissibili) .....	11
(Sezione 2 – Esclusione di lavoratori precari della Croce Rossa italiana dalle procedure concorsuali interne) .....	6	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	13
(Sezione 3 – Iniziative a sostegno della ricerca e della prevenzione del diabete) .	7	(Sezione 4 – Articolo 1) .....	13
		(Sezione 5 – Articolo 2) .....	14
		(Sezione 6 – Articolo 3 ed emendamenti) .	15

**N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.**

	PAG.		PAG.
(Sezione 7 – Articolo 4, subemendamento ed articolo aggiuntivo) .....	16	(Sezione 20 – Articolo 22 ed emendamenti) ..	24
(Sezione 8 – Articolo 6 ed emendamenti) .	17	(Sezione 21 – Articolo 26 ed emendamenti) ..	24
(Sezione 9 – Articolo 7 ed emendamento) .	19	(Sezione 22 – Articolo 29) .....	28
(Sezione 10 – Articolo 8 ed emendamento) .	19	(Sezione 23 – Articolo 30) .....	28
(Sezione 11 – Articolo 9) .....	19	(Sezione 24 – Articolo 31) .....	28
(Sezione 12 – Articolo 10 ed emendamento) .	20	(Sezione 25 – Articolo 33) .....	29
(Sezione 13 – Articolo 11 ed emendamento) .	20	(Sezione 26 – Articolo 34) .....	29
(Sezione 14 – Articolo 12) .....	21	(Sezione 27 – Articolo 35 ed emendamento) .	29
(Sezione 15 – Articolo 13) .....	21	(Sezione 28 – Articolo 36) .....	30
(Sezione 16 – Articolo 15 ed emendamenti) ..	21	(Sezione 29 – Articolo 37 ed emendamenti) ..	30
(Sezione 17 – Articolo 18) .....	22	(Sezione 30 – Articolo 38 ed emendamenti) ..	31
(Sezione 18 – Articolo 20) .....	23	(Sezione 31 – Articolo 39 ed emendamenti) ..	32
(Sezione 19 – Articolo 21 ed emendamento) .	23	(Sezione 32 – Articolo 40 ed emendamenti) ..	34
		(Sezione 33 – Articolo 50 ed emendamenti) ..	36

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 10 dicembre 2002.**

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Folena, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Landi di Chiavenna, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Bianco Gerardo, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Folena, Frattini, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, La Malfa, Landi Di Chiavenna, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè,

Minniti, Molgora, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zanettin.

**Annunzio di una proposta di legge.**

In data 9 dicembre 2002 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

PISTONE: « Modifica all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione di imposta per il costo dell'abbonamento annuale a giornali quotidiani, periodici e riviste, escluse le pubblicazioni di carattere pornografico, e per l'acquisto di libri » (3463).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

SODA: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della

Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di “scorporo di coalizione” » (3304);

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PALMA** ed altri: « Disposizioni in materia di procedimenti penali nei confronti del Presidente della Repubblica, dei membri del Parlamento e dei giudici costituzionali » (3393) *Parere della II Commissione.*

*III Commissione (Affari esteri):*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999 » (3352) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X.*

*VII Commissione (Cultura):*

ANGELA NAPOLI: « Disposizione concernente l'inizio dell'anno accademico » (3364) *Parere delle Commissioni I, V e XIV.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

BERTOLINI: « Delega al Governo per la regolamentazione degli interventi in favore dei soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 » (3351) *Parere delle Commissioni I, V, IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri):*

CANNELLA e CRISTALDI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla “Missione Arcobaleno” » (3432) *Parere delle Commissioni II e VIII.*

**Comunicazione di nomine ministeriali.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 6 dicembre 2002, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dei signori Renato MANZINI, Giuseppe DEL CARLO, Sergio ROSATO, Giampaolo BOLOGNA, Pasquale MARCHESE e Raffaele GALLIANO a componenti del consiglio di amministrazione dell'istituto poste telegrafici, nonché della nomina dei signori Giovanni IALONGO, Nazzeno MOLLICONE, Modesto DELLA ROSA, Alessandro GEMME, Domenico CRUPI, Carlo D'ORTA, Giacinto GIANCASPINO, Antonino SORGI, Domenico BIANCO, Pasquale RUZZA, Carlo CIANCIO, Carlo LIMA, Paolo TULLO e Serafino CABRAS a componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza del medesimo istituto.

Tale comunicazione è trasmessa alla IX Commissione permanente (Trasporti).

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 9 dicembre 2002, a pagina 3, prima colonna, sestultima riga, deve leggersi: « dei consorzi di bonifica » e non « del consorzio di bonifica », come stampato.

## INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

### *(Sezione 1 – Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche)*

#### **A) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:

nella tredicesima legislatura il Parlamento ha realizzato la riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, riabilitative e della prevenzione attraverso l'approvazione all'unanimità delle leggi n. 42 del 1999 e n. 251 del 2000 e con il varo dei decreti istitutivi delle nuove lauree abilitanti a tali professioni e delle successive lauree specialistiche;

l'evoluzione così profonda nell'assetto delle professioni all'interno della sanità in questa legislatura non ha avuto alcun progresso, anzi le professioni guardano con preoccupazione alla paralisi normativa in atto, che potrebbe far presagire ad una regia occulta per svuotare di contenuto le leggi di riforma n. 42 del 1999 e n. 251 del 2000;

in particolare, desta enorme preoccupazione il mancato varo nell'anno accademico 2002-2003 delle quattro lauree specialistiche per ognuna delle aree professionali individuate dalla legge n. 251 del 2000;

affermazioni autorevoli fatte durante il recente congresso della federazione Ipa-

svi individuano, ad avviso degli interpellanti, proprio nelle indicazioni del Ministro Moratti la responsabilità non solo dell'attuale blocco, ma addirittura del tentativo di rimettere in discussione il sistema delle lauree articolate in primo e secondo livello;

il mancato varo delle quattro lauree è ancora più preoccupante se si tiene conto che il 2 agosto 2002 è stata raggiunta presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni una prima intesa contrattuale sull'area della dirigenza sanitaria che ha già normato nella fase provvisoria ed in quella a regime il nuovo dirigente sanitario delle professioni ricomprese nella legge n. 251 del 2000, così come a tal riguardo è preoccupante il fatto che a tutt'oggi il Ministro della salute non abbia ancora emanato il regolamento per integrare la normativa concorsuale, così come previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge n. 251 del 2000;

desta enorme preoccupazione lo stato di ingiustificata stasi nella quale versa lo « schema di regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in applicazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 » inviato il 28 maggio 2002 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ed ancora non messo in calendario; provvedimento molto atteso da decine di migliaia di operatori, che, se varato, potrebbe dare tranquillità agli interessati, che, pur

in presenza di specifico titolo di studio, debbono verificarne la possibilità di riconvertirlo in titolo di laurea attraverso un percorso formativo integrativo, al fine di poter continuare a svolgere per il servizio sanitario nazionale la propria attività professionale o in rapporto di lavoro dipendente o in quello autonomo —:

quali misure i Ministri interpellati intendano adottare per dare una completa e piena attuazione alle leggi n. 42 del 1999 e n. 251 del 2000.

(2-00504) « Battaglia, Labate, Petrella, Bolognesi, Zanotti, Turco, Giacco, Di Serio D'Antona, Lucà ».

(15 ottobre 2002)

**(Sezione 2 – Esclusione di lavoratori precari della Croce Rossa italiana dalle procedure concorsuali interne)**

## **B) Interrogazione:**

**RICCIO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

sulla trasparenza e correttezza della Croce rossa italiana sono state sollevate, da tempo oramai immemore, pesanti perplessità dovute all'attività, ad avviso dell'interrogante discutibile, dei propri organismi di governo guidati dalla signora Mariapia Garavaglia, evidenziate sia dai risultati fin troppo noti delle indagini parlamentari conoscitive che dalle numerose interrogazioni parlamentari presentate;

in riferimento ai suddetti esiti dell'indagine parlamentare ed ai legittimi atti di sindacato ispettivo finora proposti, nonché alle doverose segnalazioni degli organi di stampa, sul sito <http://www.cri.it/evidenza.htm> è apparsa la notizia che il consiglio direttivo della Croce rossa italiana, nella seduta del 31 luglio 2001, ha

approvato una propria mozione tesa a respingere « con sdegno questa provocazione tendente a minare l'immagine dell'associazione ed il lavoro dell'intero organo di governo » rappresentata dall'attività di sindacato ispettivo posta in essere da numerosi parlamentari con interrogazioni palesemente orchestrate e peraltro non nuove, « i cui contenuti non rispondono al vero né nello specifico, né in generale », « con affermazioni capziosamente estrapolate »;

le perplessità sulla gestione dell'ente, invece, sarebbero avvalorate anche dal recente *iter* conclusivo di 5 concorsi pubblici riservati, banditi dal comitato centrale della Croce rossa italiana, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivamente pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70, IV serie speciale, dell'8 settembre 2000, che ha visto l'esclusione di numerosi precari, così come rilevato sia dagli organi di informazione (*Il Giornale* del 5 agosto 2001), che dalla documentata e puntuale interrogazione n. 3-00130;

pare che la Croce rossa italiana, ignorando le indicazioni rese dal dipartimento della funzione pubblica nel dicembre 1999 sui requisiti dei candidati ai concorsi suddetti, riferiti inequivocabilmente al 1996, abbia spostato nel tempo detti requisiti, così consentendo la partecipazione di persone che non avevano titolo a partecipare a danno di lavoratori che erano precari da quindici anni;

risulta all'interrogante che nonostante le precedenti deroghe governative concesse il consiglio direttivo della Croce rossa italiana non avrebbe inserito nei ruoli i propri precari che mensilmente utilizza (nonostante siano risultati disponibili numerosi posti non coperti dai citati concorsi) e che anzi ora vorrebbe allontanare, come ad esempio il caso dei 225 militari richiamati da almeno quattro anni senza soluzione di continuità, che a decorrere dal 1° ottobre 2001 non sapranno se saranno interessati a rinnovo o meno —:

se risponda al vero che la giunta esecutiva della Croce rossa italiana, in data 12 giugno 2001, non abbia inviato agli organi preposti, così come invece previsto per tutti gli enti, le graduatorie dei concorsi approvate con le determinazioni del direttore generale della Croce rossa italiana n. 81, 82, 85, 86 e 87 del luglio 2001;

se risponda al vero che, mentre venivano esclusi precari in servizio da molti anni ed aventi i requisiti anche per il concorso precedente, sarebbe stato assunto altro personale non precario non in possesso degli stessi titoli;

se non ritengano grave l'atto assunto dal consiglio direttivo della Croce rossa italiana nella seduta del 31 luglio 2001 tendente a sminuire la funzione degli onorevoli parlamentari della Repubblica e, conseguentemente, quali iniziative il Governo intenda assumere in relazione a quant'altro prospettato per poter ripristinare la fiducia nei confronti di una istituzione benemerita come quella della Croce rossa italiana e per la giusta tutela di tutti i precari — civili e militari — che sono rimasti esclusi dalle procedure concorsuali e che l'ente vorrebbe allontanare.  
(3-00302)

(10 ottobre 2001)

**(Sezione 3 – Iniziative a sostegno della ricerca e della prevenzione del diabete)**

**C) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la giornata mondiale del diabete è stata organizzata per riaccendere l'attenzione sulla patologia, sulla prevenzione e sulla necessità di destinare maggiori fondi alla ricerca;

nel nostro Paese i malati di diabete sono tre milioni, ma è previsto che nel 2025 saranno il doppio;

il dottor Marco Comaschi, presidente dell'Associazione medici diabetologi, continua a lanciare un forte allarme, rilevando un rischio particolare e significativo nella fascia adolescenziale, derivante dall'impatto con i *fast food*, con le merendine sature di grassi, con gli *snack* e con le bibite;

il 4,7 per cento degli italiani ha il diabete, ma è bene ricordare che nel 1985 solo il 2,5 per cento degli italiani era colpito dalla malattia;

i costi per il sistema sanitario nazionale — per la cura del diabete — superano i diecimila miliardi di vecchie lire l'anno —:

se, in ragione del pericoloso aumento della percentuale di cittadini colpiti da diabete, non ritenga il Governo di dover implementare le risorse destinate alla ricerca ed alla prevenzione;

se il Governo abbia registrato il forte aumento della percentuale di giovani fra i malati di diabete;

se, in caso affermativo, non si ritenga che un'efficace prevenzione debba necessariamente passare attraverso una continua e metodica sinergia con la didattica delle scuole di ogni ordine e grado;

se non si ritenga di dover considerare « investimento » ogni risorsa finanziaria destinata allo studio del diabete, proprio in rapporto alle ingenti spese che il servizio sanitario nazionale destina alla cura di tale malattia.  
(3-00415)

(14 novembre 2001)

**(Sezione 4 – Normativa concernente il controllo dei prezzi dei farmaci)**

**D) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

gli organismi europei, attraverso l'Eemea, hanno saggiamente e doverosa-

mente centralizzato la verifica scientifica delle specialità farmaceutiche;

è rimasto incomprensibilmente fuori da tale centralizzazione il prezzo dei farmaci;

è previsto in Italia un intervento pubblico, sia pure cervellotico e di difficile controllo, per la definizione dei prezzi dei farmaci;

il Governo deve necessariamente fare i conti con la delibera del Cipe n. 10/98 del 26 febbraio 1998, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1998, con la quale il Governo Prodi di centrosinistra consentiva un rincaro complessivo del 30 per cento nell'arco temporale 1998-2003, attraverso sei aumenti annuali del 5 per cento;

a prescindere dalla necessità di bloccare quest'operazione di vera e propria regalia a vantaggio delle industrie farmaceutiche, occorre rimediare e ridisegnare i meccanismi di controllo e di verifica dei prezzi dei farmaci, atteso che, secondo recenti raffronti, il nostro Paese è in testa alla classifica dei prezzi nel continente europeo —:

se non ritenga di rivedere radicalmente i meccanismi normativi di controllo sui prezzi dei farmaci e se non ritenga di bloccare quella che, ad avviso dell'interrogante, si palesa come una generosa regalia del Governo Prodi alle industrie farmaceutiche. (3-01295)

(3 settembre 2002)

**(Sezione 5 — Ipotesi avanzata da un ricercatore dell'università di Padova sull'origine della BSE)**

#### **E) Interrogazione:**

RAVA, RUZZANTE, ROSSIELLO, SANDI, BORRELLI, FRANCI e OLIVERIO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

l'origine della *Bse* (encefalia spungiforme bovina) non è ancora del tutto

accertata e sono in corso studi e ricerche che avanzano anche ipotesi completamente nuove rispetto a quelle tradizionali. In particolare si segnala l'ipotesi prospettata da un ricercatore dell'università di Padova che attribuisce l'origine della malattia alla carenza di ioni rame nei processi fisiologici dei bovini —:

se sia a conoscenza di tale ipotesi e se non ritenga di doverla comprendere tra le possibili piste di ricerca. (3-01016)

(30 maggio 2002)

**(Sezione 6 — Procedura di liquidazione della cooperativa edilizia Gardenia)**

#### **F) Interrogazione:**

PISTONE. — *Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

i soci della Gardenia soc. coop. a r.l. di Canzo (Como), attualmente occupanti gli immobili della fallita cooperativa edilizia in oggetto, sono da tempo in attesa di conoscere le decisioni del commissario liquidatore circa la possibilità di acquisire la propria abitazione già pagata, per una parte cospicua, da diversi anni;

a seguito della denuncia di un gruppo di soci, depositata presso la procura della Repubblica di Como, si sono concluse le indagini con la relativa richiesta di rinvio a giudizio;

durante il corso delle indagini il pubblico ministero ha richiesto ed ottenuto l'arresto in carcere o presso il proprio domicilio dei principali attori ed organizzatori della truffa;

il magistrato ha richiesto il rinvio a giudizio degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale e dinanzi al giudice delle udienze preliminari un certo

numero di imputati ha ottenuto la possibilità di patteggiare la pena, mentre altri subiranno il processo;

dagli atti sono emersi fatti imputabili alle persone coinvolte, che, con il loro comportamento diretto o indiretto, hanno contribuito a far sì che dalle casse della cooperativa, in modi diversi, venissero sottratti svariati miliardi di vecchie lire;

gli importi più cospicui si riferiscono ad operazioni inesistenti con le quali sono state trasferite somme, non dovute, a favore di altre cooperative, ad amministratori, a componenti il collegio sindacale, a fornitori e a società appositamente costituite dalle stesse persone inquisite;

il ministero del lavoro, dopo avere richiesto la segnalazione di un nominativo all'Associazione generale delle cooperative italiane, ha nominato un commissario liquidatore;

quando, nel 1998, è emersa la sostanza della truffa — e ci si è resi conto degli importi che bisognava ancora versare — circa la metà dei soci (l'intervento di

Canzo si compone di 36 unità abitative) ha accolto la proposta dell'organizzazione della cooperativa, per cui, versando decine di milioni di vecchie lire in più, ha scelto di rogitare, mentre i restanti soci hanno pensato e scelto di non consegnare altro denaro a chi li aveva già imbrogliati;

risulta all'interrogante che a tutt'oggi i soci delle cooperative si trovino in una situazione paradossale sulla quale non vi è alcuna certezza circa il corretto ed equo esito della procedura concorsuale in oggetto —:

se non ritengano urgente intervenire al fine di sbloccare definitivamente tale drammatica situazione, che, per il tempo attraverso il quale si è sviluppata e così come è stata vissuta, con una continua altalena di speranze ed illusioni, ha creato in ognuno dei soci della cooperativa, che ancora non abitano in via definitiva nelle unità abitative in oggetto, forti tensioni, tra l'altro espresse, in diverse occasioni, ad autorità e personalità politiche locali. (3-00936)

(8 maggio 2002)

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2122-BIS-B)**

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 1)**

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 2122-bis-C, recante « Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione », all'articolo 41 prevede una delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) in fondazioni;

l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione inserisce la « tutela della salute » nelle materie di competenza legislativa concorrente, con determinazione dei principi fondamentali da parte dello Stato e competenza legislativa e regolamentare regionale;

l'attività di assistenza sanitaria degli IRCCS, che presentava originariamente carattere strumentale a quella di studio e di ricerca nel settore, è divenuta oggi preminente, pur con obiettivi e compiti specialistici che continuano a contraddistinguere peculiarmente le funzioni;

non possono essere ritenute principi di carattere fondamentale le norme di cui all'articolo 41 che vanno a disporre sulle modalità organizzative degli istituti e su tutti gli aspetti connessi alla loro trasformazione in fondazioni, quelle che dispongono sugli organi degli istituti e sull'attività di assistenza sanitaria degli isti-

tuti stessi: ciò contrasta con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;

l'articolo 42, introdotto dal Senato, inoltre, non specifica la natura – normativa o amministrativa – del decreto emanato dal Ministro della salute e ciò si pone in netto contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che include la tutela della salute e la ricerca scientifica tra le materie oggetto di legislazione concorrente, stabilendo espressamente che in tali casi spetti alle regioni la potestà legislativa e regolamentare;

essendo quindi la sede regionale l'unica competente a disciplinare anche gli aspetti organizzativi preposti ad assicurare i principi fondamentali (solo questi ultimi sono riservati alla legislazione statale), la disposizione è censurabile in quanto non è, in tal caso, sufficiente il mero richiamo alla dizione « sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano »,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2122-bis-C.

**n. 1.** Bressa, Leoni, Boato, Bindi, Zanella.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 2)****EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA**

*Sopprimere il comma 3.*

**3. 9.** (ex 3. 17.) Marone, Ruzzante, Boato, Bressa.

**SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO****4. 01. DEL GOVERNO**

*All'articolo aggiuntivo 4. 01. del Governo, sopprimere il comma 2.*

**0. 4. 01. 1.** Mascia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.*

**22. 1.** (ex 23. 1.) Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Ai medesimi fini di cui al comma 1, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie promuove e sostiene il ricorso generalizzato a sistemi ed a procedure informatiche nello svolgimento delle funzioni notarili, compatibilmente con la necessità di garantirne la certezza, la sicurezza e la correttezza. A tale scopo il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per l'introduzione e lo sviluppo di strumenti informatici nell'amministrazione degli archivi notarili e delle autorità di vigilanza, in connessione con l'esercizio della professione di notaio e nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni per la circolazione di dati e di notizie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere la semplificazione mediante riordino, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità previste dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalla legislazione speciale, non più ritenute utili anche sulla base di intervenute modifiche nella legislazione generale ed in quella di settore, in materia di:

a) redazione di atti pubblici e autenticazione di sottoscrizioni, con particolare riguardo alla semplificazione delle formalità nei casi di intervento di stranieri o di soggetti non autosufficienti, con revisione delle cause di nullità per vizi di forma e loro sostituzione, a seconda del livello di gravità, con sanzioni a carico del notaio;

b) iscrizione al ruolo, con abolizione della cauzione e sua sostituzione con la previsione dell'obbligo di assicurazione per i danni cagionati nell'esercizio professionale, mediante stipula di polizza nazionale e costituzione di un fondo nazionale di garanzia per il risarcimento dei danni non risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del notariato di tutte le necessarie ed opportune facoltà anche per il recupero delle spese a carico dei notai; trasferimenti; assistenza alla sede, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori;

c) tenuta e redazione di registri, repertori ed indici; custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati;

2) adeguare il funzionamento del consiglio nazionale del notariato, dei consigli distrettuali e degli archivi notarili;

3) coordinare e riordinare le sanzioni disciplinari, in particolare eliminando quelle relative a violazioni di carattere meramente formale ed aggiornandone la misura all'attuale valore della moneta;

4) prevedere che il controllo sugli atti notarili, compresi quelli previsti dal codice civile, in sede di deposito per l'esecuzione

di qualsiasi forma di pubblicità civile e commerciale, abbia per oggetto soltanto la loro regolarità formale.

*7-ter.* Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma *7-bis* sono trasmessi al Parlamento, perché sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui al presente comma, ulteriori disposizioni correttive e integrative e di completamento dei decreti stessi, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure. I decreti previsti dal presente comma stabiliscono i termini per l'emanazione dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Dall'attuazione dei decreti previsti dal presente comma non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

**26. 10.** (ex 27. 15.) Governo.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Possono essere con la seguente: Sono.*

**37. 3.** (ex 38. 1.) Mascia.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**37. 2.** (ex 38. 3.) Leoni, Lucidi, Boato, Bressa.

*Al comma 4, sostituire le parole da: non si applica fino alla fine del comma con le seguenti: è abrogato.*

**38. 4.** (ex 39. 5.) Marone, Lucidi, Boato, Bressa.

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis)* istituzione di un ufficio, inserito organicamente in ciascuna direzione interregionale della Polizia di Stato esclusivamente deputato all'istruttoria ed all'eventuale rinvio a giudizio dinanzi al collegio provinciale di disciplina dell'incolpato, prevedendo altresì la possibilità di applicazione della sanzione disciplinare su accordo delle parti, impugnabile per la sola violazione di legge, dinanzi al Consiglio di Stato.

**39. 6.** (ex 40. 5.) Mascia.

ART. 43.

*(Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12).*

*Sopprimerlo.*

**43. 1.** (ex 44. 1.) Boato, Labate, Battaglia, Bressa.

*Al comma 1, capoverso ART. 4-bis, comma 4, sostituire le parole: 3693 euro con le seguenti: 100.000 euro.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso:*

*al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti e istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea, sono assoggettate al versamento dello 0,02 per cento delle somme trasferite;*

*sopprimere il comma 5.*

**51. 1.** (ex 52. 1.) Valpiana, Mascia.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. A tutte le regioni è assegnato un contributo straordinario di euro 10.000.000 per l'anno 2002 e di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per lo svolgimento, in via sperimentale, di un servizio di assistenza domiciliare integrata. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti e istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea, sono assoggettate al versamento dello 0,02 per cento delle somme trasferite.

**52. 1.** (ex 53. 1.) Valpiana, Mascia.

**(A.C. 2122-bis-B - Sezione 3)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 3.9 Marone, 22.1 Colasio, 37.2 Leoni, 37.3 Mascia, 38.4 Marone, 39.6 Mascia, 51.1 Valpiana, 52.1 Valpiana e sul subemendamento 0.4.01.1 Mascia, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 2122-bis-B - Sezione 4)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

**ART. 1.**

*(Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione).*

1. È istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato « Alto Commissario », alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.

4. L'Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;

b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;

c) facoltà di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;

d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;

e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;

f) obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;

g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 5)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 2.**

*(Commissione per le adozioni  
internazionali).*

1. All'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo

3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La Commissione è composta da:

a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analogha specifica esperienza;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

e) un rappresentante del Ministero dell'interno;

f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;

g) un rappresentante del Ministero della salute;

h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal *Forum* delle associazioni familiari »;

b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideeterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo articolo 38 della citata legge n. 184 del 1983 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le spese per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, previste dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, pari a 6.817.231,07 euro, iscritte nell'unità previsionale di base 3.1.5.1 « Fondo per le politiche sociali » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite all'unità previsionale di base 3.1.5.2 « Presidenza del Consiglio dei ministri » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione della quota di minori entrate, pari a 1.549.370,70 euro, recate dall'articolo 39-*quater* della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della citata legge n. 476 del 1998, e dall'articolo 4 della medesima legge n. 476 del 1998.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 6)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 3.**

*(Suppressione dell'Agenzia per il servizio civile. Modifica all'articolo 10 della legge n. 230 del 1998).*

1. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono abrogati.

2. L'articolo 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è sostituito dal seguente:

« 3. La Consulta nazionale per il servizio civile è composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte ».

3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 3.**

*(Suppressione dell'Agenzia per il servizio civile. Modifica all'articolo 10 della legge n. 230 del 1998).*

*Sopprimere il comma 2.*

**3. 1.** (ex 3. 8.) Bressa, Amici, Boato.

*Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:*

3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, da quattro delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale, da quattro rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza Stato-regioni,

nonché da due rappresentanti scelti nelle amministrazioni dello Stato coinvolte.

**3. 10.** (ex 3. 93) Mascia.

*Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: non più di.*

**3. 2.** (ex 3. 1. e 3. 10.) Boato, Bressa, Amici, Ruzzante.

*Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: in maggioranza.*

**3. 3.** (ex 3. 2. e 3. 11.) Amici, Boato, Bressa, Ruzzante.

*Al comma 2, capoverso, dopo le parole: ovvero dei loro organismi rappresentativi aggiungere le seguenti: a base regionale.*

**3. 4.** (ex 3. 3. e 3. 12.) Boato, Bressa, Amici, Ruzzante.

*Al comma 2, capoverso, dopo le parole: nonché tra rappresentanti aggiungere le seguenti: delle organizzazioni.*

**3. 5.** (ex 3. 4. e 3. 13.) Amici, Boato, Bressa, Ruzzante.

*Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere nominati membri della Consulta rappresentanti di enti ed organizzazioni che facciano parte di organismi rappresentativi già presenti con loro rappresentanti nella Consulta stessa.*

**3. 6.** (ex 3. 5. e 3. 14.) Boato, Bressa, Amici, Ruzzante.

*Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I rappresentanti degli obiettori di coscienza, dei volontari e delle regioni non possono essere complessivamente inferiori al 60 per cento del numero dei componenti della Consulta.*

**3. 7.** (ex 3. 6. e 3. 15.) Boato, Amici, Bressa, Ruzzante.

*Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I rappresentanti delle regioni non possono essere complessivamente inferiori al 40 per cento del numero dei componenti della Consulta.*

**3. 8.** (ex 3. 16 e 3. 7.) Amici, Boato, Bressa, Ruzzante.

*Sopprimere il comma 3.*

**3. 9.** (ex 3. 17.) Marone, Ruzzante, Boato, Bressa.

#### (A.C. 2122-bis-B - Sezione 7)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

#### ART. 4.

*(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni).*

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis. - (Formazione del personale). - 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.

2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ».

**SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 4.**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni).*

**SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
4. 01. DEL GOVERNO**

*All'articolo aggiuntivo 4. 01. del Governo, sopprimere il comma 2.*

**0. 4. 01. 1. Mascia.**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**ART. 4-bis.** – 1. All'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel comma 2, le parole: « da due esperti » sono sostituite dalle seguenti: « da tre esperti ».

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, previsti dal medesimo articolo 102 del testo unico delle leggi di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**4. 01. Governo.**

*(Approvato)*

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 8)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 6.**

*(Disposizioni in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).*

1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« **ART. 34-bis.** *(Disposizioni in materia di mobilità del personale).* – 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili

del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato indisponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2, nonché collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative.

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ».

2. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, dopo le parole: « legge 19 maggio 1986, n. 224, » sono inserite le seguenti: « nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ».

3. All'articolo 18, comma 9, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dopo le parole: « per le amministrazioni statali » sono inserite le seguenti: « e per gli uffici territoriali del Governo ».

4. All'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica quanto disposto agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 6.

*(Disposizioni in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).*

*Sopprimere il comma 4.*

**6. 1.** (ex 7. 2.) Boato, Bressa, Guerzoni, Leoni, Amici.

*Al comma 4, sostituire le parole: Si applica con le seguenti: Se l'ente rileva eccedenze di personale, si applica.*

**6. 2.** (ex 7. 1.) Guerzoni, Leoni, Amici, Bressa, Boato.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 9)****ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 7.**

*(Contratti individuali dei dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici).*

1. Alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni dello Stato nel cui interesse l'incarico viene svolto.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 7.**

*(Contratti individuali dei dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici).*

*Sopprimerlo.*

**7. 1.** (ex 8. 1.) Mascia.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 10)****ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 8.**

*(Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici).*

1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 8.**

*(Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici).*

*Al comma 1, sopprimere le parole: A decorrere dal 2003,.*

**8. 1.** (ex 9. 1.) Bressa, Guerzoni, Leoni, Amici, Boato.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 11)****ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 9.**

*(Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri).*

1. Al fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo contenzioso giurisdizio-

nale, il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, risulti essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 38, comma 4, della citata legge, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, può essere inquadrato, a domanda e qualora superi l'apposito esame-colloquio, nelle posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento, da dipendenti dei medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti. Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 400 del 1988, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 427.000 euro per l'anno 2002 e 437.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 12)**

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 10.

*(Codice unico di progetto degli investimenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici,

ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.

2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

*(Codice unico di progetto degli investimenti pubblici).*

*Al comma 2, sostituire le parole: 30 settembre 2002 con le seguenti: 31 gennaio 2003.*

**10. 1.** (ex 11. 1.) Bressa, Amici, Boato.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 13)**

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 11.

*(Personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996, n. 665, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 30 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 11.**

*(Personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo).*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ferma restando l'applicazione dell'accordo stipulato tra organizzazioni sindacali, Governo e ENAV il 12 dicembre 2000 - Accordo per la trasformazione di ENAV da ente pubblico economico a SpA.*

**11. 1.** (ex 12. 1.) Pasetto.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 14)**

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 12.**

*(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8).*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*octies* è aggiunto il seguente:

« 2-*nonies*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di

parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 15)**

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 13.**

*(Disposizione correttiva concernente la compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva integrativa).*

1. All'articolo 40-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3 ».

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 16)**

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**CAPO III**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI**

**ART. 15.**

*(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali).*

1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis. — (Sanzioni amministrative) — 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### CAPO III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

##### ART. 15.

(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali).

*Sopprimerlo.*

**15. 4.** (ex 16. 8.) Mascia.

*Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, comma 1, sostituire le parole da: comunali fino alla fine del comma con le seguenti: e delle ordinanze comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 1000 euro.*

**15. 1.** (ex 16. 1. seconda formulazione e 16. 4. seconda formulazione) Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Leoni, Marone.

*Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Alle violazioni di cui al comma 1 si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono devoluti rispettivamente alle province ed ai comuni.

**15. 2.** (ex 16. 2. e 16. 2.) Boato, Bressa, Amici, Leoni, Marone, Soda, Sabattini.

*Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, aggiungere, in fine il seguente comma:*

3. È abrogato il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**15. 3.** (ex 16. 6. e 16. 3.) Boato, Leoni, Amici, Marone, Bressa, Sabattini, Bielli.

#### (A.C. 2122-bis-B — Sezione 17)

#### ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 18.

*(Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA, ISS, ISPESL e ASI).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche nei confronti degli enti di ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la

sicurezza del lavoro (ISPESL) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).

2. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, concernente la concessione di anticipazioni da parte del Ministero degli affari esteri sui finanziamenti erogati per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo alle università, sono applicate anche a favore degli enti di ricerca, dell'ENEA, dell'ISS, dell'ISPESL e dell'ASI.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 18)**

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 20.

*(Disposizioni in materia  
di ricerca industriale).*

1. Al fine di rendere possibile l'attivazione di tutti gli strumenti di intervento nel settore della ricerca industriale previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, e di garantire altresì il necessario sostegno finanziario ai progetti di ricerca o formazione presentati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1997, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'ambito delle direttive per la ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio 1999,

n. 297, a riservare annualmente una quota non inferiore al 30 per cento delle complessive disponibilità del Fondo stesso alla copertura degli oneri derivanti dai progetti di cui alla medesima legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 19)**

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 21.

*(Disposizione  
interpretativa).*

1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai *master* ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono i diplomi universitari di assistente sociale.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.

*(Disposizione interpretativa).*

*Al comma 1, sostituire la parola: validi con le seguenti: da valutare da parte delle università.*

**21. 1.** (ex 22. 1.) Bimbi, Colasio, Carra.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 20)**

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 22.

*(Contributo per le iniziative del Comitato italiano per il 2002 Anno Internazionale delle Montagne e collaborazione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna).*

1. Per concorrere al finanziamento delle attività e iniziative connesse alla celebrazione dell'Anno Internazionale delle Montagne, è attribuito un contributo speciale di 2 milioni di euro, per l'anno 2002, in favore del « Comitato italiano per il 2002 – Anno Internazionale delle Montagne ». Per lo svolgimento dei suoi compiti il Comitato può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.

*(Contributo per le iniziative del Comitato italiano per il 2002 Anno Internazionale*

*delle Montagne e collaborazione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna).*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.*

**22. 1.** (ex 23. 1.) Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.*

**22. 2.** (ex 23. 2.) Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per un impegno non inferiore al 30 per cento della dotazione.*

**22. 3.** (ex 23. 3.) Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 21)**

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

CAPO VI

DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI INNOVAZIONE

ART. 26.

*(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione).*

1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione

formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di cui al comma 2; può inoltre promuovere e finanziare progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche.

2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo è istituito il « Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico », iscritto in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, lettera *b*), secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa può essere rifinanziata

ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

*a*) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese, anche con l'intervento dei privati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti già adottati;

*b*) diffusione e uso della carta nazionale dei servizi;

*c*) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;

*d*) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa (concessionaria servizi informativi pubblici);

*e*) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;

*f*) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria;

*g*) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;

h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici;

i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie »;

b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: « pubblica amministrazione (AIPA) » sono inserite le seguenti: « , fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 ».

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

### CAPO VI

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

##### ART. 26.

*(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione).*

*Al comma 1, dopo le parole:* il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministro della funzione pubblica,

**26. 1.** (ex 27. 9.) Bressa, Amici, Boato.

*Al comma 1, dopo le parole:* di preminente interesse nazionale, *aggiungere le seguenti:* per i progetti finalizzati all'erogazione di servizi ai cittadini ed alle imprese e per l'integrazione tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni,

**26. 2.** (ex 27. 1. e 27. 5.) Amici, Boato, Bressa, Leoni, Marone, Bielli.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione *aggiungere le seguenti:* e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**26. 3.** (ex 27. 6., 27. 2. e 27. 19.) Boato, Bressa, Amici, Marone, Montecchi, Amici.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Ai medesimi fini di cui al comma 1, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie promuove e sostiene il ricorso generalizzato a sistemi ed a procedure informatiche nello svolgimento delle funzioni notarili, compatibilmente con la necessità di garantirne la certezza, la sicurezza e la correttezza. A tale scopo il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi

recanti misure per l'introduzione e lo sviluppo di strumenti informatici nell'amministrazione degli archivi notarili e delle autorità di vigilanza, in connessione con l'esercizio della professione di notaio e nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni per la circolazione di dati e di notizie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere la semplificazione mediante riordino, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità previste dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalla legislazione speciale, non più ritenute utili anche sulla base di intervenute modifiche nella legislazione generale ed in quella di settore, in materia di:

a) redazione di atti pubblici e autenticazione di sottoscrizioni, con particolare riguardo alla semplificazione delle formalità nei casi di intervento di stranieri o di soggetti non autosufficienti, con revisione delle cause di nullità per vizi di forma e loro sostituzione, a seconda del livello di gravità, con sanzioni a carico del notaio;

b) iscrizione al ruolo, con abolizione della cauzione e sua sostituzione con la previsione dell'obbligo di assicurazione per i danni cagionati nell'esercizio professionale, mediante stipula di polizza nazionale e costituzione di un fondo nazionale di garanzia per il risarcimento dei danni non risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del notariato di tutte le necessarie ed opportune facoltà anche per il recupero delle spese a carico dei notai; trasferimenti; assistenza alla sede, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori;

c) tenuta e redazione di registri, repertori ed indici; custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati;

2) adeguare il funzionamento del consiglio nazionale del notariato, dei consigli distrettuali e degli archivi notarili;

3) coordinare e riordinare le sanzioni disciplinari, in particolare eliminando

quelle relative a violazioni di carattere meramente formale ed aggiornandone la misura all'attuale valore della moneta;

4) prevedere che il controllo sugli atti notarili, compresi quelli previsti dal codice civile, in sede di deposito per l'esecuzione di qualsiasi forma di pubblicità civile e commerciale, abbia per oggetto soltanto la loro regolarità formale.

7-ter. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 7-bis sono trasmessi al Parlamento, perché sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui al presente comma, ulteriori disposizioni correttive e integrative e di completamento dei decreti stessi, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure. I decreti previsti dal presente comma stabiliscono i termini per l'emanazione dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Dall'attuazione dei decreti previsti dal presente comma non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

**26. 10.** (ex 27. 15.) Governo.

*Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole:* anche con l'intervento dei privati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti già adottati.

**26. 9.** (ex 27. 14.) Mascia.

*Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:* in accordo e con il concorso delle regioni mediante l'utilizzo prevalente dell'asse 6 del programma operativo regionale (POR).

**26. 4.** (ex 27. 16.) Carra, Bindi, Rusconi.

Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e della carta d'identità elettronica.

**26. 5.** (ex 27. 11.) Amici, Bressa, Boato.

Al comma 8, lettera d), sopprimere le parole da: , potenziando i servizi fino alla fine della lettera.

**26. 6.** (ex 27. 10.) Bressa, Amici, Boato.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I regolamenti di cui al comma 8, lettera b), sono adottati sentita la Conferenza Stato, città ed autonomie locali.

**26. 7.** (ex 27. 8., 27. 24. e 27. 4.) Boato, Bressa, Amici, Leoni, Montecchi, Marone.

Sopprimere il comma 10.

**26. 8.** (ex 27. 12. e 27. 13.) Bressa, Amici.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 22)**

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 29.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204).

1. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *f-bis*) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848;

*f-ter*) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace ».

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua massima di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 23)**

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 30.

(Differimento di termine).

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è differito fino al 31 luglio 2003.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 24)**

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 31.

(Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate).

1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia ha sede a Roma ed è, a tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del

Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso è destinato personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali è stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 è abrogato il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111.

4. Le attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia non sono considerate commerciali ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 25)**

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 33.

*(Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale).*

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998,

n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.

2. Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di attività operative sono anticipate dall'Amministrazione di competenza, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del Comandante di Corpo o del funzionario responsabile.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 26)**

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 34.

*(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313).*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: « Corpo nazionale dei vigili del fuoco, » sono inserite le seguenti: « o del Cassiere del Ministero dell'interno, comunque ».

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 27)**

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 35.

*(Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53).*

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,

le parole: « fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti » sono sostituite dalle seguenti: « fatta salva la decorrenza economica ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 35.**

*(Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53).*

*Sopprimerlo.*

**35. 1.** (ex 36. 1.) Montecchi, Lucidi.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 28)**

**ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 36.**

*(Disposizioni a favore dei congiunti del personale delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri).*

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, ed all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e successive modificazioni, dopo le parole: « a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, » sono inserite le seguenti: « ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico ».

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, dopo le parole: « a

causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, » sono inserite le seguenti: « ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico ».

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 29)**

**ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 37.**

*(Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).*

1. Possono essere assunti, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previo superamento del corso per vigile permanente in prova e nei profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, il coniuge o un figlio o un fratello convivente del personale appartenente al Corpo nazionale, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1999, nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso e nel limite delle vacanze organiche. Per l'accesso ai profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, restano comunque ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 37.**

*(Disposizioni a favore dei congiunti del personale Corpo nazionale dei vigili del fuoco).*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Possono essere con la seguente: Sono.*

**37. 3.** (ex 38. 1.) Mascia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o un figlio con le seguenti: e i figli.*

**37. 1.** (ex 38. 2.) Montecchi, Lucidi, Bressa, Boato.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**37. 2.** (ex 38. 3.) Leoni, Lucidi, Boato, Bressa.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 30)**

**ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 38.**

*(Convenzioni in materia  
di sicurezza).*

1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.

2. La contribuzione può consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell'interno, nella corresponsione al personale impiegato di indennità commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale.

3. Per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non si applica alle convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 38.**

*(Convenzioni in materia di sicurezza).*

*Al comma 1, premettere le parole:* Fermo restando il dovere di assicurare la ordinaria attività di prevenzione e repressione sul territorio,.

**38. 1.** (ex 39. 2.) Sinisi, Bressa.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il testo della convenzione deve essere pubblicato in ogni sua parte sulla *Gazzetta Ufficiale* entro quindici giorni dalla stipula.

**38. 5.** (ex 39. 1.) Mascia.

*Al comma 2, premettere le parole:* Qualora si tratti di attività su richiesta di privati preordinate al regolare svolgimento di iniziative aventi finalità lucrative,

**38. 2.** (ex 39. 3.) Sinisi, Bressa.

*Al comma 2, sostituire le parole:* nella corresponsione al personale impiegato di indennità *con le seguenti:* ivi comprese le indennità dovute al personale impiegato,.

**38. 3.** (ex 39. 4.) Leoni, Lucidi, Bressa, Boato.

*Al comma 4, sostituire le parole da:* non si applica *fino alla fine del comma con le seguenti:* è abrogato.

**38. 4.** (ex 39. 5.) Marone, Lucidi, Boato, Bressa.

**(A.C. 2122-bis-B — Sezione 31)****ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 39.**

*(Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato e regolamentazione dei relativi procedimenti).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per aggiornare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e la regolamentazione dei relativi procedimenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni;

*b)* esclusione della sanzione della deplorazione, ripartendo le fattispecie fra le sanzioni della pena pecuniaria, aumentata in misura non superiore al doppio, e della sospensione dal servizio;

*c)* conseguente rideterminazione delle fattispecie per le quali una sanzione disciplinare può essere inflitta, anche in relazione alla mutata articolazione del trattamento economico e tenuto conto delle specifiche esigenze disciplinari;

*d)* adeguamento delle disposizioni concernenti la sospensione cautelare dal servizio e la destituzione con riguardo alle vigenti disposizioni processuali penali ed a quelle della legge 27 marzo 2001, n. 97;

*e)* rideterminazione degli organi competenti ad irrogare la sanzione, a decidere in sede di riesame ed a svolgere gli accertamenti necessari in relazione alla mutata disciplina delle articolazioni dirigenziali della Polizia di Stato e delle rispettive

competenze, nonché di quelle del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

*f)* aggiornamento delle disposizioni concernenti il procedimento disciplinare, con criteri di semplificazione e accelerazione delle procedure, prevedendo, per le sanzioni più gravi della pena pecuniaria, un procedimento in contraddittorio davanti ad un organo collegiale, con distinzione dei ruoli fra l'organo che sostiene la contestazione e la difesa, nonché la rideeterminazione, con le medesime finalità di semplificazione e accelerazione dei procedimenti, della composizione degli organi collegiali, anche relativamente alla partecipazione sindacale;

*g)* previsione dei casi, delle modalità e degli effetti della riapertura del procedimento disciplinare, nonché della riabilitazione;

*h)* previsione delle occorrenti disposizioni transitorie anche per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono anche prevedere l'abrogazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981, previa riproduzione delle disposizioni ivi contenute coerenti con i principi ed i criteri di cui al medesimo comma 1.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

4. Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi, nonché

delle procedure stabiliti dal presente articolo, possono essere adottate, con uno o più decreti legislativi, entro il 31 dicembre 2003.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 39.

*(Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato e regolamentazione dei relativi procedimenti).*

*Sopprimerlo.*

**39. 1.** (ex 40. 1. e 40. 8.) Bressa, Amici, Boato, Marone, Lucidi.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* procedure di sospensione dei procedimenti disciplinari quando, per lo stesso fatto, ovvero quando esso è connesso con un reato, il pubblico ministero ha provveduto alle iscrizioni di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale. Gli atti compiuti dopo tale iscrizione sono inesistenti, e la relativa dichiarazione è ammessa, senza limiti di tempo, con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

**39. 3.** (ex 40. 3.) Mascia.

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

*e)* costituzione del collegio provinciale di disciplina, composto da personale della polizia di Stato in servizio con qualifica superiore a quella dell'incolpato, al fine di irrogare la sanzione. I membri del collegio devono essere scelti con criteri che assicurino massima trasparenza e imparzialità. Deve essere altresì previsto che il giudizio espresso dal collegio provinciale di disciplina sia immediatamente esecutivo, e che contro le decisioni assunte da

questo organismo sia ammesso un ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, nei tempi e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

**39. 4.** (ex 40. 4.) Mascia.

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: nonché la rideterminazione, con le fino alla fine della lettera con le seguenti: che può essere assunta anche da un avvocato del libero foro.*

**39. 5.** (ex 40. 2.) Mascia.

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis)* istituzione di un ufficio, inserito organicamente in ciascuna direzione interregionale della Polizia di Stato esclusivamente deputato all'istruttoria ed all'eventuale rinvio a giudizio dinanzi al collegio provinciale di disciplina dell'incolpato, prevedendo altresì la possibilità di applicazione della sanzione disciplinare su accordo delle parti, impugnabile per la sola violazione di legge, dinanzi al Consiglio di Stato.

**39. 6.** (ex 40. 5.) Mascia.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*i)* individuazione di principi oggettivi e determinati in tutte le fattispecie disciplinari contenute nel regolamento di disciplina al fine di escludere, nel giudizio, il ricorso ad elementi concettuali vaghi o indeterminati.

**39. 7.** (ex 40. 6.) Mascia.

*Sopprimere il comma 4.*

**39. 2.** (ex 40. 7.) Sinisi.

**(A.C. 2122-bis-B — Sezione 32)****ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****CAPO VIII****DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI COMUNICAZIONI****ART. 40.***(Tecnologie  
delle comunicazioni).*

1. Nell'ambito dell'attività del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, nonché della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell'articolo 12, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.

2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione è attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti sta-

biliti dalla legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni — centro di responsabilità amministrativa « Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione » e destinati all'espletamento delle attività di ricerca. L'Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al *Forum* permanente per le comunicazioni, che è conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni è organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.

4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della salute.

5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione privata di alta cultura

ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attività di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza soluzione di continuità, rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attività di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresì la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione.

6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unità, possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnolo-

gie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato, senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali.

7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto già previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attività di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettera *d*), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attività sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la

supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attività di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili.

8. All'articolo 2-*bis*, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: « sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni » sono aggiunte le seguenti: « che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ».

9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitorici per canoni di concessione per l'esercizio di attività di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo è inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo è pari o superiore ad euro 5.000.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE

### CAPO VIII

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI

##### ART. 40.

*(Tecnologie delle comunicazioni).*

*Al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* di concerto con i competenti istituti del CNR, le direzioni dell'ENEA e dell'ISPESL.

**40. 1.** (ex 41. 7.) Carra, Colasio, Bimbi, Rusconi.

*Al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La suddetta convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la fondazione Ugo Bordoni è sottoposta al parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari.

**40. 2.** (ex 41. 3.) Lusetti, Pasetto.

*Al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La suddetta convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la fondazione Ugo Bordoni è portata a conoscenza delle competenti Commissioni parlamentari.

**40. 3.** (ex 41. 2.) Lusetti, Pasetto.

#### **(A.C. 2122-bis-B – Sezione 33)**

#### ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 50.

*(Tutela della salute dei non fumatori).*

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella

*Gazzetta Ufficiale*, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.

10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 50.

*(Tutela della salute dei non fumatori).*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. È consentito fumare:

a) negli spazi aperti;

b) nei locali privati chiusi non aperti al pubblico;

c) nei locali pubblici chiusi riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

**50. 6.** (ex 51. 4.) Valpiana, Mascia.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: chiusi fino alla fine del comma con le seguenti:* pubblici, nei luoghi chiusi aperti al pubblico, nei luoghi chiusi di lavoro pubblici e privati destinati alla permanenza di più persone, ad eccezione di locali o aree riservate ai fumatori e come tali contrassegnati.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:* Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera *b)* *con le seguenti:* I locali riservati ai fumatori, di cui al comma 1.

**50. 1.** (ex 51. 1.) Zanella, Boato.

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* d'intesa con la conferenza Stato regioni, previa consultazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

**50. 4.** (ex 51. 8.) Bressa, Labate, Battaglia, Boato.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. I gestori degli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera *b)*, devono informare gli utenti, attraverso appositi contrassegni, se i locali sono adibiti ai fumatori o ai non fumatori o a entrambi. Negli esercizi di ristorazione aperti sia ai non fumatori sia ai fumatori devono essere adibiti a questi ultimi uno o più locali di superficie uguale o inferiore alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio. I dipendenti degli esercizi di ristorazione optano volontariamente di prestare servizio nei locali riservati ai fumatori.

**50. 7.** (ex 51. 30.) Valpiana, Mascia.

*Al comma 4, dopo le parole:* Ministro della salute *aggiungere le seguenti:* d'intesa

con la Conferenza Stato, regioni, province autonome.

**50. 5.** (ex 51. 9.) Labate, Battaglia, Bressa, Boato.

*Al comma 4 aggiungere in fine, il seguente periodo:* Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.

**50. 8.** (ex 51. 5.) Valpiana, Mascia.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I proventi delle sanzioni sono destinati al finanziamento della ricerca contro i tumori.

**50. 2.** (ex 51. 7.) Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Meduri.

*Al comma 6, sostituire le parole:* le organizzazioni di categoria più rappresentative *con le seguenti:* i rappresentanti dei lavoratori e degli utenti.

**50. 9.** (ex 51. 6.) Mascia.

*Al comma 7, dopo le parole:* della giustizia e dell'interno *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

**50. 10.** (ex 51. 4.) Valpiana, Mascia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

11. Il Ministro della salute, sentite le associazioni di utenti e consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e le associazioni nazionali che

hanno tra i principi statutari la prevenzione e il controllo del tabagismo, predispongono campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:

*a)* alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal fumo e di quelli derivanti dall'esposizione al fumo passivo;

*b)* alla realizzazione e diffusione, attraverso le aziende sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema del tabagismo;

*c)* a sostenere e coadiuvare i fumatori nei programmi per smettere di fumare.

**50. 3.** (ex 51. 2.) Zanella, Boato.